

Decreto federale che approva un accordo aggiuntivo alla Convenzione di doppia imposizione con la Francia

del 12 marzo 1998

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 8 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 10 settembre 1997¹,

decreta:

Art. 1

¹ L'Accordo del 22 luglio 1997 aggiuntivo alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica francese intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, conclusa il 9 settembre 1966 e modificata dall'Accordo completivo del 3 dicembre 1969², come pure al Protocollo finale allegato alla Convenzione franco-svizzera del 31 dicembre 1953³ intesa ad evitare i casi di doppia imposizione in materia d'imposta sulle successioni, è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 4 dicembre 1997

Il presidente, Zimmerli

Il segretario, Lanz

Consiglio nazionale, 12 marzo 1998

Il presidente, Leuenberger

Il segretario, Anliker

0015

¹ FF 1997 IV 925

² RS 0.672.934.91

³ RS 0.672.934.92